

Mod. All. 1



Alla Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici
Piazza San Fermo, 3/a
37121 VERONA VR

OGGETTO: Istanza di autorizzazione per l'esecuzione di lavori, ai sensi degli artt. 21 e 22 del d.lgs 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ e residente in _____ via/piazza _____
_____ n. _____ tel. _____ fax _____
e-mail _____ nella sua qualità di _____ del
(specificare se proprietario, detentore o altro)
del bene immobile sito nel Comune di _____ località _____
via/piazza _____ n. _____ e distinto al Catasto _____
(specificare se N.C.E.U. o N.C.T.)
al foglio n. _____ Sez _____ particella/e n. _____
(specificare i sub)

(se soggetto diverso dal richiedente)

di proprietà di _____ residente/con sede legale
in _____ via/piazza _____
n. _____ tel. _____ e-mail _____;

considerato che tale bene è oggetto di tutela ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.lgs. 42/2004 in quanto:

(solo per enti pubblici e persone giuridiche private senza fine di lucro) di interesse artistico, storico o etnoantropologico in quanto ricadente nella fattispecie dell'art. 10 comma 1 del d.lgs. 42/2004 e per il quale *(è necessario specificare una delle due ipotesi seguenti):*

l'interesse culturale è stato accertato con provvedimento ministeriale del _____

(specificare data, protocollo e autorità emanante)

è stata presentata richiesta di verifica ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 42/2004 in data _____

(oppure)

(per soggetti diversi da quelli sopraindicati) di interesse artistico, storico o etnoantropologico ai sensi dell'art. 10 comma 3 del d.lgs. 42/2004, come è stato espressamente dichiarato con decreto del _____

(specificare data, protocollo e autorità emanante)

(oppure)

ricadente in una delle fattispecie dell'art. 11 del d.lgs. 42/2004 poiché trattasi di _____

C H I E D E

il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi degli artt. 21 e 22 del d.lgs. 42/2004 all'esecuzione dell'intervento di _____

da eseguirsi sul suddetto immobile, come da allegato progetto ovvero, qualora sufficiente ai sensi dell'art. 21 comma 5 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, allegata descrizione tecnica dell'intervento.

(sbarrare se interessa)

- Contestualmente si richiede, ai sensi dell'art. 31 comma 2 del d.lgs. 42/2004, di pronunciarsi in merito all'ammissibilità ai contributi statali degli interventi di carattere conservativo oggetto dell'istanza di autorizzazione e al loro carattere necessario ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge.

Il sottoscritto, ai fini della presente pratica, elegge domicilio presso **(se diverso dal luogo di residenza):**

(indirizzo completo con indicazione di telefono, fax e e-mail)

ove chiede che venga inviata ogni comunicazione inerente la presente istanza, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del predetto recapito.

Il sottoscritto informa al contempo codesto Ufficio che **(cancellare le parti in bianco che non interessano):**

- il tecnico progettista dei lavori di edilizia o restauro è _____

(generalità e indirizzo)

- il tecnico progettista dei lavori di consolidamento e/o verifica strutturale è _____

(generalità e indirizzo)

- il tecnico progettista degli impianti tecnologici è _____

 (generalità e indirizzo)
- il direttore dei lavori (ove già designato) è _____

 (generalità e indirizzo)
- l'impresa esecutrice (ove già designata) è _____

 (generalità e indirizzo)
- per gli apparati decorativi di qualsiasi genere (superfici pittoriche e/o plastiche, finiture meritevoli di conservazione anche non decorate e quant'altro) il restauratore o la ditta di restauro (ove già designato/a) è _____

 (generalità e indirizzo)

Si allega alla presente istanza la seguente documentazione (in triplice copia fascicolati in formato UNI/A4):

- relazione tecnico descrittiva delle opere in progetto;*
- relazione storico-artistica, corredata di iconografia e mappe dei catasti austriaco e napoleonico ove esistenti e/o altra documentazione utile alla comprensione dell'evoluzione storica dell'immobile;*
- elaborato grafico quotato dello stato di fatto (piante, sezioni, prospetti);*
- elaborato grafico quotato di progetto (piante, sezioni, prospetti);*
- elaborato grafico comparativo tra il progetto e lo stato di fatto (campito con i colori convenzionali giallo/rosso);*
- documentazione fotografica significativa ed esauriente dello stato attuale dell'immobile, corredata di coni ottici di ripresa di tutte le parti oggetto di intervento;*
- ove si tratti di progetto di variante allegare fotocopia della precedente autorizzazione;*
- esauriente documentazione fotografica rappresentante lo stato di fatto al momento della stesura del progetto o della variante di tutte le porzioni di edificio oggetto d'intervento; le foto saranno collegate e messe in relazione ai coni ottici di ripresa segnati su una copia della planimetria;*
- altro:* _____

_____ lì _____

Il richiedente

Ai fini istruttori della presente richiesta, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze giuridiche e delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto richiedente l'autorizzazione contestualmente

DICHIARA

(cancellare le parti in bianco che non interessano)

- che ha titolo a chiedere la presente autorizzazione, nella veste sopra indicata;
- che sono state rispettate le disposizioni riguardanti le alienazioni ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. 42/2004 **ovvero** che è stata presentata denuncia tardiva a codesto Ufficio in data _____;
- che nella/e unità immobiliare/i oggetto dell'intervento o su porzione di essa/e non sono state eseguite opere e/o mutamenti di destinazione d'uso in assenza di autorizzazione **ovvero** che è stata presentata istanza di condono o sanatoria, con il seguente esito: _____

(citare gli estremi del provvedimento, l'ente che ha espresso il parere e la norma di riferimento)

- che il progetto è stato redatto in conformità alle disposizioni dell'art. 52 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, riguardante la professionalità dei progettisti di opere di interesse culturale ai sensi del d.lgs. 42/2004.

Il dichiarante _____

Documento di riconoscimento _____ n. _____

Rilasciato da _____ il _____
(fotocopia allegata)

GARANZIA DI RISERVATEZZA

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati raccolti sono elaborati sia su base informatica che su base cartacea, utilizzati ai soli fini istituzionali, redatti in forma anonima; di essere altresì consapevole di poter esercitare i propri diritti nei confronti del trattamento ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è il Ministero per Beni e le Attività Culturali ed il responsabile dei dati è il Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza.

Acc 2

Facsimile di istanza di autorizzazione per l'esecuzione di lavori

ALLEGATO: *d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (articoli estratti)*

10. Beni culturali.

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (10).

2. Sono inoltre beni culturali:

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (11).

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;

c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;

d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose (12);

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricompense fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica rivestano come complesso un eccezionale interesse (13).

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio (14);

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;

d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;

e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;

f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;

g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;

h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;

i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;

l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale (15).

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

(10) Comma così modificato dal numero 1) della lettera a) del comma 1 dell'art. 2, *D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

(14) Lettera così modificata prima dall'art. 2, comma 1, lett. a), *D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* e poi dal numero 5) della lettera a) del comma 1 dell'art. 2, *D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*. La presente lettera era stata modificata anche dall'art. 4, *D.L. 17 agosto 2005, n. 164*, non convertito in legge.

(11) Lettera così modificata prima dall'art. 2, comma 1, lett. a), *D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* e poi dal numero 2) della lettera a) del comma 1 dell'art. 2, *D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

(12) Lettera così modificata dal numero 3) della lettera a) del comma 1 dell'art. 2, *D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

(13) Lettera così modificata prima dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e poi dal numero 4) della lettera a) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. La presente lettera era stata modificata anche dall'art. 4, D.L. 17 agosto 2005, n. 164, non convertito in legge.

(15) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

11. Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela (16).

1. Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose (17):

a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1 (18);

b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51;

c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52;

d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, a termini degli articoli 64 e 65, comma 4 (19);

e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termine dell'articolo 37 (20);

f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termine dell'articolo 65, comma 3, lettera c) (21);

g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termine degli articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2 (22);

h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c) (23);

i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2.

1-bis. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti dall'articolo 10 (24).

(16) Rubrica così modificata dal numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(17) Alinea così sostituito dal numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(18) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

(19) Lettera così modificata dal numero 3) della lettera b) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(20) Lettera così modificata dal numero 4) della lettera b) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(21) Lettera così modificata dal numero 5) della lettera b) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(22) Lettera così modificata dal numero 6) della lettera b) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(23) Lettera così modificata dal numero 7) della lettera b) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(24) Comma aggiunto dal numero 8) della lettera b) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

12. Verifica dell'interesse culturale.

1. Le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2 (25).

2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione.

3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1 (26).

4. Qualora nelle cose sottoposte a schedatura non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo.

5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione, qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.

6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice (27).

7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall'articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.

8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico, conservato presso il Ministero e accessibile al Ministero e all'agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali (28).

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

10. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta (29).

(25) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

(26) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decr. 25 gennaio 2005, il D.Dirett. 27 settembre 2006 e il D.Dirett. 22 febbraio 2007.

(27) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

(28) Comma così modificato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(29) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156. Vedi, anche, il D.Dirett. 5 agosto 2004.

13. Dichiarazione dell'interesse culturale.

1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3.

2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all'articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica (30).

(30) Vedi, anche, il D.Dirett. 5 agosto 2004.

21. Interventi soggetti ad autorizzazione.

1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:

a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali (42);

b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 (43);

c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;

d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 (44);

e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 (45).

2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto.

3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero per le finalità di cui all'articolo 18 (46).

4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1 (47).

5. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione (48).

(42) Lettera così modificata dal numero 1) della lettera i) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(43) Comma così modificato dal numero 3) della lettera i) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(44) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. h), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

(45) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. h), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

(46) Lettera così modificata dal numero 2) della lettera i) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(47) Periodo aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. h), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

(48) Periodo aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. h), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

22. Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia.

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 25 e 26, l'autorizzazione prevista dall'articolo 21, comma 4, relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata è rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza.

2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al comma 1 è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta.

3. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, la soprintendenza ne dà preventiva comunicazione al richiedente ed il termine indicato al comma 1 è sospeso fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti d'ufficio e comunque per non più di trenta giorni (49).

4. Decorso inutilmente il termine stabilito, il richiedente può diffidare l'amministrazione a provvedere. Se l'amministrazione non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, il richiedente può agire ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni (50).

(49) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

(50) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. i), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

Articolo 23 - Procedure edilizie semplificate.

1. Qualora gli interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 21 necessitino anche di titolo abilitativo in materia edilizia, è possibile il ricorso alla denuncia di inizio attività, nei casi previsti dalla legge. A tal fine l'interessato, all'atto della denuncia, trasmette al comune l'autorizzazione conseguita, corredata dal relativo progetto.